CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 8 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina)

Durante i periodi nei quali il piroscafo non e' impiegato in servizio dalla ditta Pirelli e C. nel modo espresso nei precedenti articoli, la Regia Marina avra' il diritto di impiegare il piroscafo medesimo ed anche tutte le macchine ed i congegni speciali per servizio dei cavi elettrici, come di cosa propria, sia per la posa e manutenzione dei cavi stessi, tanto telegrafici quanto militari, sia per servizi ordinari di qualunque genere.

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-ditta-pirelli-e-il-ministero-della-marina-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it